



Tribunale Ordinario di Avezzano

Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Roberta Mastropietro, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 giugno 2020, svoltasi in modalità cartolare e senza redazione del verbale di udienza, come consentito dall'art. 83 co. 3 lett. a) D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 36 del D. L. n. 23/2020 e dalla Legge di conversione n. 27/20, nonché dal D.L. n. 28/20, e visto il Protocollo adottato dal capo di questo Ufficio, sentito l'Ordine degli Avvocati di Avezzano;

letti gli atti e i documenti allegati;

lette le note di udienza depositate da entrambe le parti;

vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato sulla quale l'opponente nelle predette note ha insistito;

OSSERVA

Con il primo motivo di opposizione la ha eccepito la mancanza in atti della prova relativa alla titolarità del credito azionato in capo al creditore autore del precetto, qualificatosi come cessionario del medesimo in forza di un'operazione di cartolarizzazione del 14 luglio 2017 con cui Securitisation S.r.l. aveva rilevato, tra gli altri, il credito in questione, portato dal decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in favore di S.p.A. il 18 dicembre 2014 sub n. '2014.

L'opponente a sostegno di tale motivo di opposizione fa leva sulla mancata produzione del contratto di cessione, insistendo sull'insufficienza ai fini della prova di detta titolarità del solo avviso della cessione pubblicato a norma dell'art. 58 T.U.B. sulla Gazzetta Ufficiale.

Sul punto la S.C. ha di recente chiarito che all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non può essere assegnato il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, esso assolvendo piuttosto la funzione ben più modesta di sostituto della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).



Meritano di essere riportati alcuni passaggi dell'intervento nomofilattico, in cui la S.C. ha avuto modo di puntualizzare che *“la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”.*

La pronuncia poi prosegue chiarendo che *“la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.*

Dalla lettura della motivazione della pronuncia è chiaro, dunque, che se è vero che l'avviso di pubblicazione non può surrogarsi al contratto di cessione quanto alla funzione traslativa del credito, altra cosa è il valore probatorio che può essere assegnato all'avviso a dimostrazione del fatto in sé della cessione di quello specifico credito.

A questo proposito valga richiamare un altro precedente della S.C. in cui il Supremo Consesso ha precisato che affinché l'estratto dell'avviso pubblicato in



Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019).

Ebbene, tornando al caso di specie, valga constatare che l'avviso prodotto in atti dall'opposta reca invero l'indicazione della sola data di conclusione del contratto di cessione, senza riportarne gli estremi. A ciò si aggiunga poi che come evidenziato dall'opponente in sede di note di udienza il credito oggetto di causa (identificato con il codice riportato nella lettera del 25 gennaio 2018 recapitata all'opponente sub all. 1 alla note del 13 marzo 2020 depositata dall'opponente) non risulta neppure incluso tra quelli riportati nel documento al quale si accede cliccando sul link indicato in Gazzetta, verifica questa direttamente compiuta anche dal sottoscritto giudicante.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, allo stato la titolarità del credito azionato in capo all'odierna opposta non appare sufficientemente provata, all'uopo non potendo bastare neppure la dichiarazione rilasciata da e prodotta dall'opposta sub all. 7 al fascicolo della stessa parte.

Ne consegue che l'istanza di sospensione formulata dalla deve trovare accoglimento.

p.q.m.

in accoglimento dell'istanza, sospende l'efficacia esecutiva del titolo azionato dall'opposta.

Si comunichi

Avezzano, 02/07/2020

Il Giudice
Roberta Mastropietro

